

**DELIBERA n° 97 / 2020**

Definizione della controversia

**XXXXXXXX / SKY ITALIA S.P.A**

GU14 / 248 / 2018

***IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA SICILIA***

nella seduta del 10/06/2020

- VISTA** la legge 14 novembre 1995, n°481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;
- VISTA** la legge 31 luglio 1997, n°249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;
- VISTO** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n°259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;
- VISTA** la legge regionale 26 marzo 2002 n°2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (*CORECOM*);
- VISTO** l'accordo quadro del 28 Novembre 2017 tra
- l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione;
  - la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
  - la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;
- VISTO** l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'*AGCOM* e il *CORECOM SICILIA* per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio, con la quale, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del “*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*” allegato A della Delibera n°173/07/CONS del 19 aprile 2007 (di seguito “*Regolamento*”), l'Autorità ha delegato il *CORECOM SICILIA* alla definizione delle controversie di cui all'art. 2 del “*Regolamento*”;
- VISTO** il “*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, approvato con delibera n°173/07/CONS del 19 aprile 2007, e successive modificazioni;

- VISTO** il “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, adottato con delibera n°73/11/CONS del 16 febbraio 2011;
- VISTA** l’istanza di definizione del Sig. XXXXXXXXX acquisita il 24 maggio 2018 *prot. n°27935*;
- VISTI** gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria e verificata la regolarità;
- CONSIDERATA** **la posizione dell’istante:**
- Il ricorrente lamenta che, come descritto nel modello GU14, a seguito dell’adesione all’operazioni a premi “*abbonati on line a Sky- sarai premiato con un TV Philips 22*” riservata ai nuovi e vecchi clienti, non ha ricevuto il premio. Dopo varie mail, telefonate viene informato che non possiede i requisiti per ricevere il premio poiché ha inoltrato la richiesta fuori termine.
- Instaurato il procedimento conciliativo e terminato con esito negativo, provvede al deposito dell’istanza di definizione a mezzo della quale chiede:
- i) Invio TV Philips 22” o altro premio di pari valore;
  - ii) In subordine, la restituzione di € 79,00 comprensivo di interessi dal 07.07.2017;
  - iii) Il rinnovo degli sconti in essere;
  - iv) Il ripristino di tutti i vantaggi per i clienti da più di 5 anni già revocati.
- CONSIDERATA** **la posizione dell’operatore**
- Sky, non ha depositato memorie e non ha dato adesione all’udienza di definizione.
- CONSIDERATA** **la motivazione della decisione**
- Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte, per le seguenti motivazioni.
- Atteso che la convenuta non ha partecipato alle udienze, né ha presentato memoria difensiva, le asserzioni di parte istante devono considerarsi incontestate alla luce della documentazione allegata a supporto.
- Nel Regolamento recante le modalità di adesione all’operazione a premi “Abbonati online: Sky ti premia con un TV Philips 22” è prescritto che l’utente per ricevere il premio deve attivare l’offerta e compilare il modulo entro il periodo promozionale

previsto dal 04 al 10 luglio 2017. La procedura si articola in due fasi: la prima prevede la sottoscrizione dei servizi promozionati e la telefonata all'operatore Sky al numero 028340, al termine della quale tramite mail, il sistema conferma l'avvenuto buon fine della procedura; la seconda fase prevede la registrazione, mediante la compilazione del modulo on line necessaria per il tracciamento gestionale, dell'avvenuta sottoscrizione dei Servizi Promozionati. Il ricorrente afferma, nel proprio scritto difensivo, di aver seguito correttamente la procedura attivando l'offerta mediante la compilazione di un form del sito Sky e chiamando il numero 028340 e di aver ricevuto in data 30.06.2017 da Sky una mail di conferma invio dati. In risposta ai reclami dell'utente poiché trascorsi inutilmente i 180 gg. dalla maturazione dell'asserito diritto per la consegna della Tv, Sky con mail del 14.02.2018 Sky evidenzia che i destinatari dell'iniziativa per avere diritto al premio avrebbero dovuto attivare l'offerta e compilare il modulo dal 04 al 10 luglio 2017. In sintesi: le suddette fasi avrebbero dovuto essere compiute nel periodo tra il 04 e il 10 luglio 2017. A sostegno delle proprie asserzioni, a riprova dell'avvenuta adesione al concorso nei termini previsti dal regolamento (dal 04 al 10 luglio 2017) l'utente deposita la fattura Sky del 05.08.2017, nella quale compare la voce installazione e attivazioni apparati con periodo di riferimento del 07.07.2017. È d'obbligo sottolineare che la suddetta fattura non è indicativa della regolarità della procedura seguita dal Sig. Giuffrida ai fini dell'ammissione all'offerta. Il mancato adempimento, da parte dell'utente Sky, di una o più condizioni di adesione ai servizi promozionati comporta la perdita del diritto all'attribuzione del premio e in ogni caso comporta la migrazione a nuovo listino, la perdita dei privilegi acquisiti mediante l'anzianità contrattuale nonché un corrispettivo iniziale per l'attivazione di €.79,00. Pertanto, alla luce di quanto esposto le istanze proposte dal Sig. Giuffrida non meritano accoglimento.

Per i motivi riportati in premessa, che qui si confermano integralmente, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dal Dirigente della Segreteria CORECOM, *arch.* *Francesco Di Chiara*, il Comitato all'unanimità dei presenti

## DELIBERA

Il rigetto dell'istanza presentata dal Sig. XXXXXXXXX nei confronti della società Sky Italia S.p.A., per le motivazioni espresse in premessa.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del CORECOM SICILIA e dell'AGCOM.

*Palermo, 10/06/2020*

IL PRESIDENTE

*Prof.ssa Maria Annunziata Astone*



Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
Il Dirigente della Segreteria CORECOM SICILIA

*arch. Francesco Di Chiara*

